

LE PIU' RECENTI DISPOSIZIONI PER TOPICIDI E RODENTICIDI

Il riferimento è il Regolamento 1179/2016 che modifica il Regolamento CLP sulla classificazione e l'imballaggio dei preparati pericolosi e riguarda una serie di prodotti chimici tra i quali i topicidi ed alcuni fertilizzanti.

La premessa è che, diversamente da quanto accade per i fitosanitari, non vi sono disposizioni per un controllo a tappeto di questi prodotti che rientrano nella categoria dei biocidi, da parte delle autorità preposte. Non ci risulta che vi siano stati in questi anni dei controlli specifici effettuati dalle autorità sanitarie, ma per noi sarebbe interessante ricevere delle segnalazioni di controlli subiti, e quindi sollecitiamo tutti a comunicarle.

I TOPICIDI

Le sostanze anticoagulanti ad azione topicida presenti nei prodotti che hanno subito le modifiche introdotte dal regolamento suddetto sono le seguenti.

Sostanze attive anticoagulanti topicide di prima generazione:

warfarin, coumatetralil, Clorofacinone

Sostanze attive anticoagulanti topicide di seconda generazione:

difenacoum, bromadiolone, brodifacoum, flocoumafen, difetialone

Dal 1 marzo 2018 le confezioni che contengono una concentrazione di s.a. maggiore o uguale a 0,003% (30 ppm), hanno subito un cambio di classe e in etichetta devono riportare il seguente pittogramma e le seguenti indicazioni di pericolo:



- H373 - può provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta oppure
- H372 - provoca danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Nel caso della presenza nel punto di vendita di confezioni con etichetta non rispondente ai requisiti sopra riportati è necessario contattare il fornitore per definire le azioni da poter intraprendere. Si ricorda che i titolari delle autorizzazioni sono responsabili della corretta etichettatura dei prodotti rodenticidi

Come per tutte le altre procedure di classificazione ai sensi del CLP, è demandato ai produttori la decisione di quando adeguare le etichette dei prodotti, e ai rivenditori il rispetto delle tempistiche di cui sopra

Nel caso di prodotti contenenti **miscele di sostanze attive anticoagulanti** in cui le singole sostanze attive si trovano a concentrazioni inferiori ai limiti sopra indicati (0,003%), ma la somma delle singole concentrazioni sia superiore o uguale al limite stesso, è necessario chiedere chiarimenti al titolare di registrazione se il prodotto è soggetto a rietichettatura oppure no.

In una successiva fase di revisione dei prodotti di cui sopra, revisione la cui tempistica è ancora da definire, i titolari di registrazione dovranno immettere sul mercato delle confezioni di dimensione variabile a seconda che il prodotto sia destinato ad utilizzatore professionale o di libera vendita al pubblico, secondo le seguenti indicazioni:

- le taglie massime delle confezioni degli anticoagulanti di **seconda** generazione destinati al pubblico:
 - 150 gr per uso su topo e ratto con esche di grano, pellet o pasta
 - 300 gr per uso su topo e ratto con esche in wax block (cera)
- la taglia minima delle confezioni degli anticoagulanti di **seconda** generazione destinati a utilizzatori professionali 1,5 kg per ogni tipo di esca.
- le taglie massime delle confezioni degli anticoagulanti di **prima** generazione destinati al pubblico:
 - 250 gr per uso su topo con esche di grano, pellet o pasta
 - 500 gr per uso su topo con esche di wax bloc
 - 750 gr per uso su ratto con esche di grano, pellet o pasta
 - 1500 gr per uso su ratto con esche di wax bloc
- la taglia minima delle confezioni degli anticoagulanti di **prima** generazione destinati a utilizzatori professionali 3 kg per ogni tipo di esca.

Chi sono gli utilizzatori professionali secondo la normativa:

Professional (professionisti) - persone che usano prodotti nel corso della attività professionale in vari settori, includendo a titolo di esempio: agricoltori, coloro che sono coinvolti in zootecnia, negozianti, impiegati nella preparazione degli alimenti, imballaggio, stoccaggio, distribuzione e vendita e molti altri tipi di dipendenti;

Trained Professional (professionisti formati) - persone che utilizzano i biocidi nell'ambito dell'esercizio di impresa di derattizzazione, come individuata ai sensi della vigente normativa* .

Dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliranno quanto sopra indicato saranno consentiti **180 giorni per smaltire le confezioni dei prodotti** già presenti nei magazzini della catena distributiva. In questa fase i produttori dovranno fornire le informazioni appropriate ai distributori. Bisogna fare attenzione che in questi 180 gg. i produttori potranno continuare a immettere sul mercato i prodotti "pre-rinnovo". È pertanto indispensabile chiedere chiarimenti e fare programmi in accordo con il fornitore

Ulteriori 180 giorni sono concessi per lo smaltimento delle scorte degli utilizzatori.

I FERTILIZZANTI

Anche diversi prodotti a base di rame possono essere stati interessati dal 1 marzo 2018 alle modifiche di etichetta indotte dal Regolamento 1179/2016 ed anche in questo caso è necessario accordarsi con il fornitore per la gestione dei prodotti con etichetta vecchia che, dopo il 1 marzo, non possono più essere messi a disposizione dell'utilizzatore a meno del cambio di etichetta.

Di seguito su gentile concessione di Silc riportiamo una tabella delle possibili modifiche intercorse dopo il 1 marzo 2018

Sostanza	Etichettatura fino al 28 febbraio	Etichettatura dal primo marzo 2018
Ossido di rame (I)	H302, H410	Si aggiungono H332, H318, cambia il fattore M
Ossido di rame (II)	Non era armonizzata	H410
Ossicloruro di rame	H302, H410	H301, H332, H410, cambia il fattore M
Idrossido di rame	H302, H410, H318	Si aggiunge H330, cambia il fattore M
Solfato di rame pentaidrato	Non era armonizzata, si partiva dalla sostanza anidra (H302, H315, H319, H410)	H302, H318, H410, fattore M=10

Vogliamo precisare che il Regolamento non prevedeva alcun periodo di smaltimento delle scorte perché a partire dall'entrata in vigore del Regolamento stesso (9 agosto 2016) i produttori potevano immettere sul mercato le confezioni con la nuova etichetta. Lo avessero fatto fin da subito buona parte dei prodotti presenti nella catena distributiva, al 1 marzo 2018, potevano essere stati smaltiti. Ma poiché era facoltativo questo non si è verificato generando un grave danno all'intera filiera.